



TRIBUNALE DI TARANTO

Terza Sezione Civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;

letto il ricorso in opposizione, ex art. 615 c.p.c., depositato nell'interesse di _____ ;

letta la memoria di costituzione e risposta di _____ S.p.A.;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva per cui è causa, lamentando l'usurarietà *ad origine* degli interessi moratori convenuti ed asserendo come, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il contratto dovrebbe considerarsi a "titolo gratuito", con la conseguente impossibilità per l'istituto di credito di procedere esecutivamente, anche in considerazione di quanto – *medio tempore* – versato dalla mutuataria, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese previsto per il rimborso del capitale mutuato;

ritenuto, con riferimento all'usurarietà degli interessi di mora, come a prescindere dalla tesi che si voglia accogliere circa la possibilità di ricondurre tali interessi nell'ambito della disciplina antiusura, deve comunque ritenersi, in conformità ad una giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, che "se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi" (ex multis, Trib. Reggio Emilia, 24.2.2015; Trib. Bologna, 24.2.2016 n. 516; Trib. S.Maria Capua V., 23.2.2016; Trib. Novara, 8.10.2015; Trib. Brescia, 27.9.2017, n. 2753);

ritenuto che tale principio appare confermato anche in sede di legittimità (cfr Cass. Civ, sez. I, 15 settembre 2017, n. 21470);

ritenuto, quanto alla contestazione relativa all'utilizzo del sistema di ammortamento alla "francese", che tale sistema non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi,



poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale del periodo ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione;

CONCEDE alle parti termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà;

CONDANNA parte ricorrente al pagamento dei compensi di fase in favore dell'opposta, nella misura di € 1.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

IL G.E.

Taranto, 25.6.2018

Dott. Andrea Paiano

